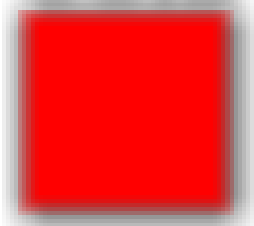


CGIL



**XIX
CONGRESSO**

REGOLAMENTO CONGRESSUALE

**Approvato dal Comitato Direttivo Nazionale
della CGIL il giorno 31 maggio 2022**

INDICE

TITOLO I FASE PREPARATORIA

CAPITOLO I Documenti congressuali

CAPITOLO II Commissione di Garanzia Congressuale

TITOLO II ATTIVITA' CONGRESSUALE

CAPITOLO III Articolazione dell'attività congressuale

CAPITOLO IV Le assemblee di base

CAPITOLO V Congressi delle strutture

5.1 I Congressi territoriali di Categoria e dello SPI

5.2 I Congressi delle Camere del Lavoro Territoriali e delle
Camere del Lavoro Metropolitane

5.3 I Congressi delle Categorie regionali e dello SPI

5.4 Il Congresso della CGIL regionale

5.5 I Congressi delle Federazioni e dei Sindacati
nazionali di Categoria e dello SPI

5.6 Il Congresso della CGIL nazionale

5.7 Procedure per la partecipazione ai Congressi degli iscritti a
NldiL

5.8 Procedure per le assemblee congressuali dei disoccupati

CAPITOLO VI Svolgimento dei Congressi delle strutture confederali interessate da processi di
unificazione o di parziale modifica dell'assetto

CAPITOLO VII Svolgimento dei Congressi delle Categorie interessate da processi di fusione

7.1 Svolgimento dei congressi di fusione tra diverse categorie

7.2 Svolgimento dei congressi di fusione tra più territori della stessa categoria

TITOLO III DOCUMENTI, EMENDAMENTI, VOTO E DELEGATI

CAPITOLO VIII Carattere ed emendabilità dei documenti congressuali

CAPITOLO IX Procedure e ordine di votazione dei documenti congressuali da
adottare nelle assemblee di base.

CAPITOLO X Modalità di voto dei documenti Congressuali

CAPITOLO XI Criteri e modalità per l'elezione dei delegati, delle Assemblee Generali e dei
Comitati Direttivi

CAPITOLO XII Svolgimento delle assemblee congressuali e dei Congressi

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO XIII Disposizioni finali

CAPITOLO I

DOCUMENTI CONGRESSUALI

- 1.1. Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL delibera la convocazione del XIX Congresso ed approva il presente Regolamento.
- 1.2. Il Regolamento congressuale ha valore sia per il XIX Congresso che per i Congressi straordinari delle strutture che si dovessero tenere tra il XIX ed il XX Congresso, fatte salve le eventuali modifiche statutarie approvate dal XIX Congresso.
- 1.3. Nel caso di Congressi straordinari le norme generali di questo Regolamento si applicano al livello corrispondente, fatte salve le prerogative del Direttivo del livello interessato, che dovrà definire il rapporto iscritte/i/delegate/i, e le eventuali previsioni contenute negli Statuti di Categoria. Per lo svolgimento di eventuali Congressi straordinari l'iscrizione deve essere stata perfezionata almeno novanta giorni prima della data in cui il Comitato Direttivo interessato ha convocato il Congresso. Il 14 aprile 2022 il Comitato Direttivo Nazionale della CGIL ha eletto la Commissione Politica, la Commissione Regolamento e il Gruppo di Lavoro sullo Statuto.
- 1.4. Il Comitato Direttivo nazionale, per quanto riguarda la definizione dei documenti congressuali e la convocazione del Congresso, viene convocato in due sessioni distinte.
- 1.5. Nella I^a sessione, convocata per il 31 maggio 2022: a) discute ed approva in apertura dei lavori il Regolamento congressuale; b) licenzia il/i documento/i congressuale/i – che dovrà/anno essere presentato/i da almeno 6 (sei) componenti del Comitato Direttivo stesso (corrispondenti al 3% dell'attuale platea dell'organismo) – nel loro impianto generale, con le modifiche determinate nel corso dei suoi lavori. Le richieste di modifica devono riferirsi al documento che si intende sostenere ed il loro esame implica un parere preliminare del/i proponente/i del documento stesso.
 - 1.5.1. I testi varati dal Comitato Direttivo sono immediatamente portati a conoscenza dell'organizzazione mediante la comunicazione elettronica.
 - 1.5.2. Entro dieci giorni dalla data nella quale il Comitato Direttivo nazionale della CGIL ha licenziato il/i documento/i congressuale/i, e comunque entro le ore 24.00 del 10 giugno 2022, possono essere presentati documenti globalmente alternativi e/o emendamenti sostitutivi, integrativi o aggiuntivi di singoli capitoli o di parti di essi, sottoscritti con le modalità di cui al successivo punto 1.5.4 da:
 - a) il 3% (pari a 6) dei componenti il Comitato Direttivo nazionale della CGIL;
 - b) 400 componenti di Comitati Direttivi di Camere del Lavoro Territoriali e/o Metropolitane, CGIL Regionali, Federazioni e Sindacati nazionali appartenenti ad almeno cinque strutture di categorie e/o confederali diverse e collocate in almeno tre regioni;
 - c) Comitati Direttivi di categoria territoriale e/o regionale:
 - 1) appartenenti ad almeno tre regioni;
 - 2) appartenenti a categorie diverse tra territorio e regione;
 - 3) rappresentativi di almeno il 3% delle/gli iscritte/i delle strutture interessate;
 - 4) che li abbiano approvati con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto;
 - d) Comitati delle/gli iscritte/i e/o Leghe dello SPI:
 - 1) appartenenti ad almeno tre regioni;
 - 2) con la presenza di categorie diverse tra territorio e regione;
 - 3) rappresentativi di almeno il 3% delle/gli iscritte/i delle strutture interessate;
 - 4) che li abbiano approvati con la maggioranza del 50%+1 degli aventi diritto;
 - e) da 75.000 iscritte/i che risultino tali al 31 dicembre 2021.
 - 1.5.3. Gli emendamenti sostitutivi di singoli capitoli, o di parti di essi, devono fare riferimento esclusivamente al documento che si intende sostenere.
 - 1.5.4. All'atto della sottoscrizione dei documenti globalmente alternativi, o degli emendamenti, ogni firmatario deve indicare: a) nome e cognome; b) modalità di

iscrizione alla CGIL; c) numero della tessera; d) categoria di appartenenza; e) luogo di lavoro; f) territorio nel quale è iscritta/o; g) eventuale appartenenza ad organismi dirigenti. La mancanza di uno solo di questi dati rende nulla la sottoscrizione di documenti o emendamenti.

- 1.5.5. Dopo che la Presidenza del Comitato Direttivo ha verificato la regolarità della loro presentazione e sottoscrizione, i testi definiti con le procedure di cui al precedente punto 1.5.2 sono presentati alla II^a sessione del Comitato Direttivo.
- 1.6. Nella II^a sessione, convocata per il 20 giugno 2022, che dovrà tenersi dopo che è scaduto il periodo di dieci giorni utile per emendare o presentare i documenti congressuali, il Comitato Direttivo licenzia in modo definitivo i materiali congressuali, composti dal/i documento/i così come definito/i al termine dei lavori, accompagnato/i con la sottoscrizione da parte dei componenti il Comitato Direttivo.
 - 1.6.1. Nel caso di emendamento sostitutivo di un singolo capitolo, o di parti di esso, il/i proponente/i del documento al quale esso si riferisce esprime parere di accoglimento oppure di rigetto della proposta.
 - 1.6.2. A fronte di specifici temi il/i proponente/i del documento al quale si riferisce l'emendamento, pur non accogliendolo, può considerare l'argomento di tale rilievo da meritare un approfondimento durante l'iter congressuale, rinviando così al Congresso nazionale la valutazione di merito conclusiva, tenuto conto della discussione prodotta nelle diverse istanze congressuali, fra le diverse ipotesi. In questo caso, il testo proposto vive durante tutto l'iter congressuale all'interno del documento di riferimento, fermo restando che anche in questo caso non c'è alcun collegamento con le liste per l'elezione delle/i delegate/i.
- 1.7. Nella II^a sessione del Comitato Direttivo nazionale si procede anche all'elezione della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale che si insedia nella giornata stessa. Contestualmente il Comitato Direttivo elegge, con voto a maggioranza semplice, la/il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, che verrà individuata/o fra i componenti la Commissione.
- 1.8. Entro 60 giorni dall'indizione del Congresso, il Comitato Direttivo è convocato per discutere le eventuali proposte di modifica da apportare allo Statuto. Successivamente i testi vengono resi disponibili per i Congressi territoriali secondo le modalità previste al Capitolo V°.

CAPITOLO II

COMMISSIONE DI GARANZIA CONGRESSUALE

- 2.1 Analogamente a quanto previsto a livello nazionale, di cui al precedente punto 1.7, a livello delle Camere del Lavoro e delle Cgil regionali, i Comitati direttivi eleggono la rispettiva Commissione di garanzia congressuale e la/il Presidente.
- 2.2 La composizione della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale, come delle Commissioni a livello territoriale e regionale, dovrà assicurare il pluralismo e la presenza di tutte le posizioni che si sono manifestate nella presentazione dei documenti congressuali. Il numero dei componenti dovrà essere dispari.
- 2.3 La Commissione, ai diversi livelli: a) opera per garantire il corretto svolgimento di tutta l'attività congressuale e, nel caso in cui ne registri la necessità, interviene di propria iniziativa per prevenire il formarsi di successivi contenziosi; b) riceve gli elenchi delle/gli iscritte/i di cui al punto 4.3; c) sovrintende e coordina, in rapporto con le rispettive Segreterie, le diverse fasi dell'iter congressuale, i calendari ed il numero di assemblee nonché il loro regolare svolgimento; d) predispone l'Albo delle comunicazioni di cui al successivo punto 4.4 e ne cura il puntuale aggiornamento. Al riguardo la Commissione potrà dotarsi anche di un Albo gestito sul sito internet del livello di riferimento o sul sito della CGIL nazionale; e) assicura il rispetto delle garanzie democratiche previste dallo Statuto e dal presente Regolamento; f) dirime controversie; g) esamina e risponde ai ricorsi;
- 2.4 La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale predispone i verbali tipo da adottare nei Congressi delle varie strutture e definisce le griglie orarie e giornaliere di massima di cui al punto 11.11.
- 2.5 La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è titolare esclusiva dell'interpretazione

autentica del Regolamento congressuale. Pertanto, le richieste di interpretazione autentica del Regolamento devono essere presentate direttamente alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale all'indirizzo e-mail: garanziacongresso22@cgil.it.

- 2.6 Le Commissioni di Garanzia Congressuale assumono le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 2.7 I ricorsi alle Commissioni di Garanzia devono essere presentati entro 48 ore dal verificarsi del fatto contestato.
- 2.8 Le Commissioni di Garanzia sono tenute a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso e, comunque, non oltre la data di inizio del Congresso delle istanze successive. Qualora i tempi non fossero rispettati l'iter congressuale non si arresterà e, su richiesta degli interessati da presentare non oltre le 48 ore dalla data di inizio del Congresso dell'istanza successiva, il ricorso pendente verrà valutato dalla Commissione di Garanzia Congressuale dell'istanza successiva.
- 2.9 Le decisioni delle Commissioni di Garanzia sono rese immediatamente note tramite affissione all'Albo delle comunicazioni, di cui ai punti 2.3 e 4.4 e, contemporaneamente, mediante comunicazione telefonica e posta elettronica agli interessati. Al riguardo, la/il prima/o firmataria/o del ricorso dovrà rilasciare, in calce al ricorso, tutte le informazioni necessarie per consentire una rapida comunicazione.
- 2.10 Nel caso in cui la Commissione di Garanzia di prima istanza (CdLT o CdLM) respinga un ricorso, la parte soccombente può inoltrare un ulteriore ricorso alla Commissione di Garanzia Congressuale regionale entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo con le modalità di cui al punto 2.9.
- 2.11 Per le strutture di Bolzano, Trento e Valle d'Aosta la seconda istanza è rappresentata dalla Commissione di Garanzia nazionale.
- 2.12 Nel caso in cui venga respinto il ricorso anche a livello regionale, può essere presentato un ulteriore ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale da parte di uno o più componenti la Commissione di Garanzia regionale o da parte del firmatario del ricorso alla prima istanza entro 48 ore dal ricevimento del parere negativo con le modalità di cui al punto 2.9.
- 2.13 Il pronunciamento della Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è da intendersi come definitivo.
- 2.14 Le Commissioni di Garanzia Congressuale non hanno alcuna competenza in campo disciplinare. Pertanto, nel caso in cui nell'esame di un ricorso venissero ravvisati profili di carattere disciplinare, fermo restando il pronunciamento relativo alla materia congressuale, il Presidente, su mandato della Commissione, trasmetterà tutta la documentazione al Comitato di Garanzia di cui all'art. 22 dello Statuto dandone comunicazione al firmatario del ricorso.

CAPITOLO III

ARTICOLAZIONE DELL' ATTIVITA' CONGRESSUALE

- 3.1 Dal varo definitivo dei materiali congressuali da parte del Comitato Direttivo nazionale derivano una serie di adempimenti per l'avvio della campagna congressuale. Essi sono:
 - 3.1.1 la stampa dei materiali e la cura della loro diffusione;
 - 3.1.2 lo svolgimento delle riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali che assumono i materiali congressuali senza votarli. E' data facoltà ad uno o più componenti di tali organismi di dichiarare l'adesione ai documenti congressuali nazionali.
- 3.2 Le riunioni degli organismi dirigenti stabiliscono, inoltre, le modalità concrete di svolgimento del Congresso di loro competenza ed il rapporto iscritte/i-delegate/ti.
- 3.3 Allo scopo di ottimizzare la durata dei Congressi successivi alle assemblee di base, gli organismi dirigenti – nell'ambito di quanto previsto al punto 3.2 – possono eleggere delle Commissioni di lavoro, composte secondo i criteri del pluralismo, della presenza di tutte le posizioni che si sono manifestate nella presentazione dei documenti congressuali, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento allo scopo di prestruire il lavoro della Commissione Politica che sarà eletta dal Congresso.

- 3.4 A livello regionale, il Comitato Direttivo della CGIL, nella sua riunione di definizione delle procedure congressuali, potrà:
- a) deliberare, con le modalità definite dall'art. 9 dello Statuto della CGIL, la costituzione o la soppressione delle Camere del Lavoro che insistono sul territorio di competenza, favorendo, in coerenza con le conclusioni dell'Assemblea Organizzativa del febbraio 2022, la semplificazione delle strutture congressuali preesistenti;
 - b) rivedere gli ambiti territoriali delle Camere del Lavoro e, di conseguenza, delle Categorie, in seguito a processi istituzionali che modificano gli ambiti territoriali noti o in conseguenza di un riassetto organizzativo delle aree metropolitane deciso dall'organismo dirigente;
 - c) assumere decisioni coerenti con il riassetto istituzionale del territorio di competenza, ricercando la migliore funzionalità organizzativa.
- 3.5 Il calendario congressuale dovrà rispettare la seguente scansione:
- 3.5.1 gli organismi dirigenti, per la realizzazione di quanto previsto dai punti 3.1.2, 3.2, 10.10 saranno convocati dal giorno 21 giugno 2022. Tale fase deve concludersi entro il giorno 24 luglio 2022;
 - 3.5.2 le assemblee congressuali di base saranno convocate dal giorno 26 luglio 2022 al giorno 8 ottobre 2022, con pausa dal 13 al 21 agosto compresi; eventuali anticipazioni e posticipazioni devono essere autorizzate dalla Commissione di Garanzia Congressuale Territoriale;
 - 3.5.3 i Congressi delle Categorie territoriali, delle Camere del Lavoro Territoriali, delle Camere del Lavoro Metropolitane e delle Categorie regionali dovranno terminare entro il 31 ottobre 2022. Le categorie il cui unico livello organizzativo territoriale è regionale effettueranno i propri congressi prima dello svolgimento dei congressi delle relative Camere del Lavoro;
 - 3.5.4 i Congressi delle CGIL Regionali potranno essere convocati dal giorno 1° novembre 2022 e dovranno concludersi entro il 13 novembre 2022;
 - 3.5.5 i Congressi delle Categorie nazionali potranno essere convocati dal giorno 14 novembre 2022 e dovranno concludersi entro il 26 novembre 2022 considerando che il Congresso Nazionale dello Spi dovrà essere effettuato tra il 29 novembre 2022 e il 02 dicembre 2022 .
 - 3.5.6 il Congresso della CGIL nazionale sarà convocato dal giorno 14 dicembre al giorno 17 dicembre 2022.
- 3.6 Il calendario congressuale indicato al punto 3.5 è vincolante. Un diverso comportamento da parte di una singola struttura non può determinare un blocco o un rinvio della campagna congressuale.
- 3.7 Eventuali ritardi inerenti l'iter congressuale debbono essere immediatamente comunicati dalla competente Commissione di Garanzia Congressuale alla Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale.

CAPITOLO IV LE ASSEMBLEE DI BASE

- 4.1 Le assemblee congressuali di base sono convocate dalle rispettive Segreterie con un'articolazione ed un calendario che devono garantire quanto previsto al punto 8.3.
- 4.2 Il calendario delle assemblee, comprensivo dello specifico elenco delle/gli iscritte/i ripartiti per ogni luogo di lavoro o territorio nel quale si articoleranno le assemblee di base o delle Leghe SPI, deve essere comunicato dalle Segreterie alle rispettive Commissioni di Garanzia congressuale che ne sovrintendono il rispetto anche chiedendo, a fronte di esigenze motivate, alla Segreteria competente di rivedere il calendario.
- 4.3 Le Segreterie di categoria dovranno consegnare, al momento dell'insediamento della Commissione di Garanzia Congressuale territoriale, gli elenchi delle/gli iscritte/i, completi ed aggiornati, certificati dalla rispettiva Camera del Lavoro, sulla base di quanto risultante dal

sistema informativo nazionale e dagli applicativi adesso integrati e certificati dalla CGIL Nazionale.

- 4.4 Le assemblee saranno convocate con calendari quindicinali che dovranno essere resi pubblici nell'apposito Albo delle comunicazioni sito presso i locali della Commissione di Garanzia Congressuale e da questa trasmessi con comunicazione elettronica alle/ai rappresentanti del/dei documento/i congressuale/i. Eventuali cambiamenti della data di assemblee già programmate devono essere comunicati alla Commissione di Garanzia almeno 48 ore prima della nuova data prevista. Particolari circostanze che dovessero impedire lo svolgimento dell'Assemblea di Base programmata (avversità atmosferiche per lavori svolti all'esterno; improvvisa indisponibilità del luogo prescelto per l'Assemblea, ecc....) i relatori dei documenti concorderanno la nuova data avendo cura di comunicare immediatamente tale cambiamento alla Commissione di Garanzia. La Commissione provvederà a darne comunicazione tramite l'apposito Albo ed in forma elettronica e darà informazione del cambiamento ai relatori, se non già fatto dalla Segreteria competente, nel caso in cui siano stati resi noti in anticipo i nominativi.
- 4.5 Nella definizione del calendario delle assemblee congressuali, al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle/gli iscritte/i, delle/i lavoratrici/ori e dei pensionate/i, bisogna tenere conto dei turni di lavoro, degli orari, della eventuale presenza di lavoratrici/ori in modalità smart working. In particolare, ciò comporta la necessità di programmare la convocazione delle assemblee con un congruo anticipo rispetto alla data del loro svolgimento. La Categoria Nazionale per i settori che oggettivamente evidenziano situazioni lavorative particolari, in occasione della riunione del Comitato Direttivo che assume i documenti congressuali e convoca il proprio Congresso Nazionale delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, le modalità di svolgimento delle Assemblee di Base. Tale decisione viene trasmessa alla Commissione Nazionale di Garanzia del Congresso per le competenze di cui al punto 11.11 del Regolamento Congressuale. La Segreteria Territoriale di Categoria comunica nel dettaglio ed anticipatamente rispetto al calendario generale alla Commissione di Garanzia Territoriale le modalità con cui intende effettuare le Assemblee in quei luoghi dove il lavoro è articolato (turni a scorrimento, su più giorni, ecc. ...). La Commissione di Garanzia Territoriale decide sulla congruità della scelta ovvero indica modalità diverse, considerando l'esigenza di garantire il massimo della partecipazione delle iscritte e degli iscritti ed il corretto svolgimento del Congresso secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione Nazionale di Garanzia per il Congresso.
- 4.6 La realizzazione della più ampia partecipazione delle/i lavoratrici/ori all'attività congressuale richiede anche la ricerca di intese con CISL e UIL, affinché le assemblee congressuali possano essere svolte durante le ore retribuite previste dai Contratti e dalle Leggi, con la possibilità di effettuare le assemblee alla fine dell'orario di lavoro, così da poter allungare il tempo di svolgimento delle stesse.
- 4.7 Va compiuto il massimo sforzo al fine di garantire l'effettuazione delle assemblee congressuali in tutti i posti di lavoro, nel territorio e nelle Leghe SPI articolandole in modo diffuso e capillare per favorire la massima partecipazione.
- 4.8 Considerata l'attuale crisi che comporta la chiusura di tantissime realtà produttive, le Categorie, nella predisposizione dell'articolazione e del calendario di cui ai punti 4.1 e 4.2, potranno organizzare assemblee territoriali delle aziende in crisi alle quali potranno partecipare tutte/i le/i lavoratrici/ori coinvolte/i. Alla Commissione di Garanzia Congressuale dovrà essere consegnato, in modo tempestivo, l'elenco delle realtà produttive interessate, l'elenco delle/gli iscritte/i coinvolte/i nonché la precisa indicazione degli orari dell'assemblea e l'orario di apertura e chiusura del seggio.
- 4.9 Per le piccole e piccolissime aziende, per i luoghi di lavoro caratterizzati da forte frantumazione e per le/i lavoratrici/ori di aziende artigiane le assemblee congressuali si svolgeranno, ove non possibile in azienda, a livello territoriale di categoria di norma a livello comunale o zonale; con le stesse modalità, anche su proposta delle Segreterie delle CDLT o delle singole Categorie, si svolgeranno le assemblee intercategoriale, con particolare riferimento ad assemblee di filiera, di comparto ed operando affinché siano coinvolti i lavoratori e le lavoratrici degli appalti, sulla base di intese fra le categorie interessate coordinate dalla Segreteria della CGIL del livello corrispondente. Nel caso di assemblee intercategoriale, il Presidente e l'apposita Commissione Elettorale faranno votare con voto

distinto, alle/i sole/i iscritte/i delle Categorie di riferimento, la lista delle/i delegate/i per le istanze congressuali di Categoria e la lista delle/i candidate/i per l'elezione del Comitato degli Iscritti o della Lega SPI. Il verbale di tali tipologie di assemblee dovrà contenere il numero delle/i presenti iscritte/i alle singole Categorie.

- 4.10 Nelle assemblee congressuali potranno prendere la parola tutte/i i lavoratrici/ori e le/i pensionate/i, siano essi iscritte/i o meno alla CGIL, di quella assemblea congressuale o le/gli iscritte/i che verranno proposte/i come delegate/i al Congresso della Camera del Lavoro.
- 4.11 Il diritto di voto è riservato solo alle/gli iscritte/i alla CGIL. L'iscrizione deve corrispondere ai criteri dettati dall'art. 3 dello Statuto. Il voto viene esercitato in presenza, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali al punto 13.5.
- 4.12 L'assemblea di base elegge, all'apertura dei lavori, la Presidenza, composta da un/a Presidente e da almeno un/a vicepresidente, anche per garantire il pluralismo congressuale. La Presidenza svolge anche la funzione di Commissione Elettorale. I componenti della Presidenza dovranno essere prevalentemente individuati fra le/gli iscritti/e convocate/i per quell'assemblea. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile per mancanza di aderenti ad un documento congressuale, dovranno essere individuati fra iscritte/iscritti appartenenti alla stessa Categoria per la quale è convocata l'assemblea e appartenenti allo stesso territorio.
- 4.13 Nel corso delle assemblee di base si procederà, di norma a conclusione delle stesse assemblee, alla votazione dei documenti congressuali, secondo l'ordine previsto nel Capitolo IX.
- 4.14 L'assemblea congressuale di base, tramite la sua Presidenza, definisce, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento (Capitolo XI):
 - 4.14.1 la lista dei candidati per l'elezione delle/i delegate/i, nel rispetto del rapporto iscritte/i/delegate/i (x:1), (y:1) previsto per le istanze congressuali confederali e di categoria;
 - 4.14.2 la lista dei candidati per l'elezione del Comitato degli Iscritti o della Lega SPI.
 - 4.14.3 Al fine di contemperare il diritto individuale all'elettorato attivo e passivo e la rappresentanza delle iscritte e degli iscritti a cui il livello congressuale è riferito, si raccomanda che tranne oggettive e particolari eccezioni, nelle Assemblee di Base possono essere candidate/i ed eleggibili al Congresso di Categoria Territoriale gli iscritti e le iscritte della Categoria interessata da quella istanza congressuale. Analogamente possono essere candidati/e ed eleggibili al Congresso delle Camere del Lavoro gli iscritti e le iscritte di quella istanza congressuale. Le/I Dirigenti sindacali che intendessero effettuare il percorso congressuale a partire dalle Assemblee di Base, possono essere elette/i in un solo posto di lavoro ed una volta elette/i non sono candidabili in altri luoghi di lavoro. (Vedi anche punto 11.3)
- 4.15 Nel caso in cui non fosse possibile eleggere il Comitato degli Iscritti o la Lega SPI al termine delle assemblee di base, si dovrà procedere all'elezione entro 40 giorni dalla conclusione del rispettivo Congresso territoriale.
- 4.16 Le/I Segretarie/i generali delle Camere del Lavoro e delle Categorie territoriali sono responsabili dell'avvenuta elezione, nelle assemblee di base o entro i limiti temporali di cui al punto 4.15, dei Comitati degli Iscritti e delle Leghe SPI sulla base di quanto previsto dalla Delibera regolamentare n° 9.
- 4.17 I seggi per l'elezione delle/i delegate/i potranno rimanere aperti, alla presenza della Presidenza e con le modalità previste nei punti 4.8, 4.9, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, dopo la conclusione del dibattito per accogliere i voti di chi, per diverse ragioni, non avrà potuto partecipare all'assemblea nei luoghi di lavoro (turni di lavoro, ferie, smart working, ecc.) secondo modalità che garantiscano la segretezza del voto. Gli orari di apertura del seggio dovranno essere comunicati preventivamente alla Commissione di Garanzia.

CAPITOLO V CONGRESSI DELLE STRUTTURE

5.1 Congressi territoriali di Categoria e dello SPI

- 5.1.1 In ogni Camera del Lavoro dovranno essere svolti i Congressi delle Federazioni e dei Sindacati territoriali delle Categorie presenti e dello SPI.
- 5.1.2 Essi saranno costituiti dalle/i delegate/i elette/i nelle assemblee di base o di Lega SPI.
- 5.1.3 Al termine del dibattito, le/i delegate/i voteranno gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento ed eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali, predisposti dall'istanza stessa o da istanze superiori orizzontali e/o verticali.
- 5.1.4 Inoltre, le/i delegate/i eleggeranno:
 - a) le/i delegate/i al Congresso della Federazione o del Sindacato regionale di categoria in un rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della Federazione o del Sindacato regionale stesso. Nel caso in cui non sia previsto il livello congressuale regionale, verranno elette/i le/i delegate/i al Congresso nazionale di Categoria o dello SPI e le/i delegate/i al Congresso della CGIL regionale assegnati alla categoria;
 - b) le/i delegate/i al Congresso della Camera del Lavoro in un rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della struttura confederale;
 - c) gli organismi dirigenti della Federazione e del Sindacato territoriale;
 - d) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 20).
- 5.1.5 In presenza di strutture di Categoria territoriali che non siano istanza congressuale, le assemblee di base di quella Categoria eleggeranno tutte/i le/i delegate/i loro spettanti al Congresso della Camera del Lavoro e dell'istanza congressuale di Categoria regionale di riferimento, ovvero al Congresso Nazionale di categoria qualora non sia previsto il livello congressuale regionale.
- 5.1.6. Nel caso in cui una Categoria nazionale presentasse alla discussione congressuale una proposta di modifica del proprio Statuto, tesa a superare l'istanza congressuale della Categoria territoriale, il Congresso non procederà alla elezione degli organismi dirigenti.

5.2. I Congressi delle Camere del Lavoro Territoriali e delle Camere del Lavoro Metropolitane

- 5.2.1. In ogni territorio, così come definito dal Comitato Direttivo della CGIL regionale, dovranno essere tenuti i Congressi delle Camere del Lavoro (Territoriali e Metropolitane).
- 5.2.2. Essi saranno costituiti dalle/i delegate/i elette/i nelle assemblee di base e di Lega SPI e dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi territoriali di categoria, in proporzioni paritetiche (50% - 50%) secondo il rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della Camera del Lavoro.
- 5.2.3. Al termine del dibattito, le/i delegate/i voteranno:
 - a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
 - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche territoriali, predisposti dalla istanza stessa o dalla CGIL regionale;
 - c) eventuali proposte di modifica allo Statuto della CGIL regionale e/o nazionale presentate durante i lavori del Congresso stesso.
- 5.2.4. Inoltre, le/i delegate/i eleggeranno:
 - a) le/i delegate/i al Congresso della CGIL regionale in un rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale;
 - b) gli organismi dirigenti della Camera del Lavoro;
 - c) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 20).

5.3. I Congressi delle Categorie regionali e dello SPI

- 5.3.1. La platea congressuale è costituita dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi territoriali di Categoria e dello SPI.
- 5.3.2. Al termine del dibattito, le/i delegate/i voteranno:
 - a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;

- b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore e territoriali, predisposti dall'istanza stessa o dall'istanza superiore orizzontale e/o verticale;
 - c) eventuali proposte di modifica allo Statuto nazionale di Categoria o dello SPI presentate durante i lavori del Congresso stesso.
- 5.3.3. Inoltre, le/i delegate/i eleggeranno:
- a) le/i delegate/i al Congresso della CGIL regionale, in un rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale;
 - b) le/i delegate/i al Congresso nazionale di Categoria, in un rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della Categoria nazionale;
 - c) gli organismi dirigenti della Categoria regionale;
 - d) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 20).
- 5.3.4. Nel caso in cui una Categoria nazionale presentasse alla discussione congressuale una proposta di modifica dello Statuto, tesa a superare o a modificare l'istanza congressuale della Categoria regionale, il Congresso non procederà alla elezione degli organismi dirigenti.

5.4. Il Congresso della CGIL regionale

- 5.4.1. Il congresso della CGIL regionale è composto per il 50% dalle/i delegate/i provenienti dai Congressi delle Camere del Lavoro e per il 50% da quelle/i provenienti dai Congressi delle Federazioni e dei Sindacati regionali di Categoria, secondo il rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dall'organismo dirigente della CGIL regionale.
- 5.4.2. Al termine del dibattito le/i delegate/i voteranno:
- a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
 - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche territoriali predisposti dalla istanza stessa;
 - c) eventuali proposte di modifica allo Statuto della CGIL regionale presentate durante i lavori del Congresso stesso;
 - d) eventuali proposte di modifica allo Statuto della CGIL presentate durante i lavori del Congresso stesso.
- 5.4.3. Inoltre, le/i delegate/i eleggeranno:
- a) le/i delegate/i al Congresso della CGIL, in un apporto iscritte/i/delegate/i di 1/10.000 o frazione di 10.000 non inferiore a 5.000. Il Congresso, indipendentemente dal numero delle/gli iscritte/i, eleggerà comunque un minimo di due delegate/i per il Congresso nazionale della CGIL;
 - b) gli organismi dirigenti della CGIL regionale;
 - c) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 20);
 - d) il Collegio di verifica (Statuto, art. 29).

5.5. I Congressi delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di Categoria e dello SPI

- 5.5.1. Il Congresso della Federazione e del Sindacato nazionale di Categoria e dello SPI è composto dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi regionali.
- 5.5.2. Al termine del dibattito, le/i delegate/i voteranno:
- a) gli emendamenti di cui al punto 8.6 del presente Regolamento;
 - b) eventuali documenti attinenti alle sole politiche di settore predisposti dalla istanza stessa;
 - c) eventuali proposte di modifica allo Statuto di Categoria.
- 5.5.3. Inoltre, le/i delegate/i eleggeranno:
- a) le/i delegate/i al Congresso della CGIL in un rapporto iscritte/i/delegate/i di 1/10.000 o frazione di 10.000 non inferiore a 5.000. Ogni Congresso nazionale di Categoria eleggerà almeno due delegate/i per il Congresso nazionale della CGIL;
 - b) gli organismi dirigenti della Categoria;
 - c) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 20);
 - d) il Collegio di verifica (art. 29 dello Statuto).

5.6. Il Congresso della CGIL nazionale

- 5.6.1. Il Congresso della CGIL è composto per il 50% dalle/i delegate/i provenienti dai Congressi delle CGIL regionali e per il 50% dalle/i delegate/i provenienti dai Congressi delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria, nel rapporto iscritte/i/delegate/i di 1/10.000 o frazione di 10.000 non inferiore a 5.000.
- 5.6.2. Il Congresso nazionale della CGIL sarà quindi composto da un numero di delegate e delegati rapportato al numero degli iscritti al 31/12/2021.
- 5.6.3. Al Congresso nazionale della CGIL si emendano i materiali congressuali nazionali e si sottopongono al voto.
- 5.6.4. Il Documento congressuale che ottiene la maggioranza dei voti rappresenta la posizione della CGIL.
- 5.6.5. Il Congresso vota le eventuali modifiche statutarie ed approva lo Statuto della CGIL.
- 5.6.6. Il Congresso elegge:
 - a) gli organismi dirigenti della CGIL nazionale;
 - b) il Collegio dei Sindaci revisori (Statuto, art. 20);
 - c) il Comitato di Garanzia nazionale (Statuto, art. 22);
 - d) i Comitati di Garanzia interregionali (Statuto, art. 28);
 - e) il Collegio Statutario nazionale (Statuto, art. 30).

5.7. Procedure per la partecipazione ai Congressi degli iscritti a NIdiL

- 5.7.1. Le lavoratrici ed i lavoratori iscritte/i a NIdiL, qualora non partecipano all'assemblea congressuale del luogo di lavoro ove prestano la loro opera, ovvero non svolgano una propria assemblea congressuale di luogo di lavoro, parteciperanno in ciascuna Camera del Lavoro alla propria assemblea congressuale di base.
- 5.7.2. Verranno utilizzate tutte le procedure previste dal presente Regolamento sia per la votazione dei documenti congressuali che per l'elezione delle/i delegate/i ai Congressi della CGIL territoriale, della CGIL regionale e al Congresso nazionale di categoria, in ragione del rapporto iscritte/i/delegate/i stabilito dai rispettivi organismi dirigenti in sede di convocazione dei relativi Congressi.

5.8 Procedure per le assemblee congressuali dei disoccupati.

- 5.8.1. Le lavoratrici ed i lavoratori disoccupati iscritte/i parteciperanno in ciascuna Camera del Lavoro alla propria assemblea congressuale di base. Nei territori dove si è provveduto all'iscrizione a NIdiL delle/i disoccupate/i, questi sono da considerarsi a tutti gli effetti iscritte/i della categoria.
- 5.8.2. Verranno utilizzate tutte le procedure previste dal presente Regolamento sia per la votazione dei documenti congressuali che per l'elezione delle/i delegate/i ai Congressi della CGIL territoriale.

CAPITOLO VI SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DELLE STRUTTURE CONFEDERALI INTERESSATE DA PROCESSI DI UNIFICAZIONE O PARZIALE MODIFICA DELL'ASSETTO

- 6.1 Nel caso in cui siano state assunte le decisioni di cui al punto 3.4, lettera a), nelle istanze interessate si procederà alla fase congressuale sulla base della nuova dimensione organizzativa.
- 6.2 I Direttivi delle strutture confederali e di categoria interessate all'unificazione convocano in sede congiunta i Congressi di scioglimento delle stesse ed il Congresso costitutivo della nuova struttura, fissano i rapporti iscritte/ti/delegate/i per il Congresso di scioglimento del livello congressuale e, coordinati fra loro dalla Segreteria regionale, i rapporti per il Congresso di

unificazione.

- 6.3 Nelle assemblee congressuali di base verrà votato un dispositivo (approvato dal Direttivo territoriale della struttura confederale e di categoria in sede di convocazione del Congresso) per dare mandato alle/i delegate/i elette/i all'istanza superiore di sciogliere la struttura confederale o di categoria esistente e, contestualmente, di formare la nuova struttura.
- 6.4 Il Congresso di unificazione deve essere preceduto dai Congressi di scioglimento del precedente livello.
- 6.5 Tali decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi delle/i delegate/i aventi diritto al voto di ciascuna Categoria territoriale e del livello confederale.
- 6.6 A seguito dell'avvenuto scioglimento del livello congressuale preesistente si dà corso al Congresso di unificazione, che rappresenta a tutti gli effetti la fase congressuale costitutiva.
- 6.7 Nel caso in cui siano state assunte le decisioni di cui al punto 3.4, lettera b):
 - 6.7.1 in presenza di una modifica dei confini istituzionali preesistenti, i Congressi confederali e di categoria territoriali e regionali votano un dispositivo predisposto dalle rispettive Segreterie confederali regionali, di concerto con la Segreteria nazionale, che assume i nuovi ambiti istituzionali. Le stesse Segreterie, di concerto con la Segreteria nazionale, decideranno come procedere per quanto riguarda le modalità operative ed i tempi di passaggio da un territorio all'altro in relazione allo svolgimento dei Congressi.
 - 6.7.2 In presenza della decisione del Comitato Direttivo della CGIL regionale di procedere ad un riassetto organizzativo delle aree metropolitane, se suddivise in più territori congressuali, le assemblee di base o di Lega SPI si svolgeranno secondo il nuovo assetto, votando all'inizio dei lavori un dispositivo predisposto dalla Segreteria regionale, d'intesa con le strutture interessate, che modifica gli ambiti sindacali preesistenti. Analogo dispositivo dovrà essere votato nei Congressi territoriali e nei Congressi regionali.

CAPITOLO VII

SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DELLE CATEGORIE INTERESSATE DA PROCESSI DI FUSIONE

7.1 Svolgimento dei congressi di fusione tra diverse categorie

- 7.1.1. Per quanto attiene alla fusione fra Categorie andranno osservate, nel rispetto delle norme che regolano gli Enti non commerciali di tipo associativo, le seguenti procedure che sono inserite nel percorso congressuale ordinario.
- 7.1.2. I Comitati Direttivi delle categorie interessate al processo di fusione convocano, in sede congiunta, a tutti i livelli, i Congressi di scioglimento delle stesse ed il Congresso costitutivo della nuova Categoria.
- 7.1.3. Nelle assemblee congressuali di base verrà votato un dispositivo (approvato dai Direttivi nazionali delle Categorie, riuniti in sede congiunta, nella sessione dedicata alla convocazione del Congresso) per dare mandato alle/i delegate/i elette/i all'istanza superiore di Categoria di sciogliere la Categoria esistente e, contestualmente, di formare la nuova Categoria.
- 7.1.4. Nelle istanze congressuali di Categoria, ad ogni livello, il Congresso di fusione deve essere preceduto dai Congressi di scioglimento delle Categorie esistenti.
- 7.1.5. Tali decisioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto di ciascuna Categoria interessata dal processo di fusione.
- 7.1.6. A seguito dell'avvenuto scioglimento delle Categorie preesistenti si dà corso al Congresso di fusione che rappresenta a tutti gli effetti la fase congressuale costitutiva.
- 7.1.7. Nelle situazioni territoriali in cui non è presente una delle Categorie interessate al processo di fusione si procederà direttamente con il percorso di scioglimento della Categoria presente e di costituzione della nuova Categoria.

- 7.1.8. Approvata la fusione fra le Categorie interessate, il Congresso, mediante l'approvazione di una specifica delibera, darà mandato al legale rappresentante della preesistente Categoria di stipulare l'atto di fusione alla presenza di un notaio. L'atto di fusione è pubblico e soggetto a registrazione a cura del notaio stesso.
- 7.1.9. La fusione dovrà essere votata nei Congressi con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre la platea sarà costituita dalla somma delle/i delegate/i delle Categorie di provenienza, elette/i sulla base di un unico rapporto iscritte/i/delegate/i deliberato in sede di convocazione del Congresso costitutivo.
- 7.1.10. Il Congresso nazionale approva lo Statuto della nuova Categoria. In carenza del nuovo Statuto, rimangono in vigore gli Statuti precedenti e, sui temi non previsti o regolati diversamente, assume validità lo Statuto della CGIL.
- 7.1.11. Il Dipartimento organizzazione nazionale confederale e la Segreteria nazionale dell'istanza non congressuale forniranno a tutte le strutture interessate un testo sulle procedure da seguire per quanto riguarda gli adempimenti d'ordine tecnico-amministrativo.
- 7.1.12. Il testo di cui al punto 7.11 verrà fornito anche a tutte le Commissioni di Garanzia congressuali.
- 7.1.13. A fronte di specifiche esigenze, le Categorie interessate a processi di unificazione, in accordo con la CGIL nazionale, potranno concordare modalità operative peculiari per la costituzione della nuova Categoria adattando al riguardo gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti al punto 7.11.

7.2 Svolgimento dei congressi di fusione tra più territori della stessa categoria

- 7.2.1. Per quanto attiene alla fusione tra più territori all'interno della stessa categoria andranno osservate, nel rispetto delle norme che regolano gli Enti non commerciali di tipo associativo, le seguenti procedure.
- 7.2.2. Le segreterie territoriali della categoria interessate al processo di fusione, sentite le CdL di riferimento, dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole vincolante dei centri regolatori.
- 7.2.3. I Comitati Direttivi territoriali della categoria interessati al processo di fusione convocano, in sede congiunta, i Congressi di scioglimento degli stessi ed il Congresso costitutivo del nuovo ambito territoriale della Categoria, fissano il rapporto iscritti/delegati per i congressi di scioglimento degli ambiti territoriali preesistenti e per il congresso di costituzione del nuovo ambito territoriale.
- 7.2.4. Nelle assemblee congressuali di base verrà votato un dispositivo (approvato dai Comitati direttivi riuniti in forma congiunta di cui al punto 7.2.3) per dare mandato alle/ai delegate/i elette/i alla successiva istanza congressuale di Categoria di sciogliere gli ambiti territoriali esistenti e, contestualmente, di costituire il nuovo ambito territoriale della Categoria.
- 7.2.5. Nelle istanze territoriali congressuali della Categoria il congresso di costituzione del nuovo ambito territoriale deve essere preceduto dai Congressi di scioglimento dei livelli territoriali della categoria esistenti.
- 7.2.6. Tale decisione, di cui al precedente punto, è assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto di ciascun ambito territoriale della categoria interessato al processo di fusione.
- 7.2.7. A seguito dell'avvenuto Congresso di scioglimento del livello territoriale di Categoria preesistente si dà corso al congresso di unificazione, che rappresenta a tutti gli effetti la fase congressuale costitutiva.
- 7.2.8. Il Congresso costitutivo del nuovo ambito territoriale della Categoria potrà decidere, di intesa con i Centri Regolatori, fatta salva la garanzia di rappresentanza legale della nuova struttura e mediante approvazione di un apposito dispositivo, di completare gli adempimenti nell'arco dei 12 mesi successivi al Congresso.

CAPITOLO VIII CARATTERE ED EMENDABILITA' DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI

- 8.1 Il voto sui documenti nazionali e su altri materiali congressuali avviene sempre in modo palese, esclusi i casi previsti ai punti 9.3, 11.4 e 11.5.
- 8.2 Tutti i documenti nazionali licenziati nella II° sessione del Comitato Direttivo assumono il carattere di documenti congressuali nazionali. Essi sono gli unici che verranno presentati, discussi e votati nei Congressi di base e delle Leghe SPI.
- 8.3 A tutti i documenti congressuali nazionali viene riconosciuta pari dignità. La pari dignità si realizza con le seguenti azioni:
 - 8.3.1 l'immediata pubblicazione sul portale della CGIL nazionale e la loro diffusione mediante gli strumenti della comunicazione elettronica;
 - 8.3.2 diritto ad essere stampati in un'unica pubblicazione da diffondere capillarmente e, comunque, in modo adeguato a far svolgere i Congressi con la dovuta informazione;
 - 8.3.3 diritto ad essere illustrati con pari dignità alle assemblee congressuali di base. Tutti i documenti nazionali saranno illustrati in tutte le assemblee da parte delle/i proponenti o da/i iscritte/i da esse/i delegate/i, previa informazione alla Commissione di Garanzia Congressuale del livello competente. A tal fine, le strutture garantiranno nei limiti delle proprie risorse le necessarie agibilità. Al riguardo sarà, inoltre, possibile definire presso ogni Commissione di Garanzia Congressuale un elenco nominativo di iscritte/i autorizzate/i a presentare nelle assemblee di base i vari documenti. Alle assemblee dei luoghi di lavoro potranno partecipare dirigenti sindacali componenti di organismi dirigenti confederali o di categoria per gli ambiti territoriali di pertinenza degli stessi, richiedendo alle aziende le apposite autorizzazioni;
 - 8.3.4 nel caso di più documenti, ed in presenza dell'impossibilità di garantire la partecipazione di tutti i presentatori dei documenti nazionali, il Presidente dell'assemblea leggerà un testo predisposto dai sostenitori di uno dei documenti del quale sia assente il presentatore. Anche in questo caso, lo spazio assegnato dal Presidente ad ogni relatore deve garantire la pari dignità nella presentazione.
- 8.4 L'illustrazione dei documenti deve avvenire in un tempo contenuto (non superiore complessivamente al 30% del tempo a disposizione per l'assemblea) per consentire lo svolgimento del dibattito e delle operazioni conclusive alla presenza di tutti o della gran parte dei partecipanti. La Presidenza dell'assemblea è responsabile del rispetto di questa previsione.
- 8.5 In caso di più documenti la Presidenza dell'assemblea sorteggia l'ordine di presentazione.
- 8.6 Nelle assemblee congressuali di base ed in tutti i livelli congressuali è possibile presentare emendamenti ai materiali congressuali. Essi saranno votati separatamente al voto dei documenti. Se tali emendamenti superano il 25% dei consensi passano all'istanza congressuale superiore assumendo il carattere di "Proposta di modifica".
- 8.7 Con le modalità indicate nel punto 8.6, di istanza congressuale in istanza congressuale, le proposte di emendamento ai materiali congressuali possono arrivare all'esame del Congresso nazionale della CGIL.
- 8.8 Nel caso di scioglimento e fusione di categoria o di scioglimento ed unificazione di strutture confederali, nelle procedure e nelle votazioni di ogni livello congressuale interessato dovrà essere prevista l'illustrazione e la votazione degli atti e dei documenti relativi a questo specifico percorso organizzativo, così come previsto ai Capitoli VI e VII.

CAPITOLO IX

PROCEDURE E ORDINE DI VOTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI DA ADOTTARE NELLE ASSEMBLEE DI BASE

- 9.1 Nelle assemblee di base si procederà alla votazione dei documenti congressuali nazionali con il seguente ordine:
- Eventuali emendamenti nazionali e quelli scaturiti dal dibattito nelle assemblee congressuali. Questi saranno votati, in presenza di documenti alternativi, dai sostenitori dei singoli documenti o emendamenti nazionali, considerato quanto previsto al precedente punto 8.7;
 - I documenti congressuali nazionali nel loro testo originario;
 - eventuali materiali relativi ad una diversa aggregazione di Categorie o di livelli confederali (Capitoli VI^a e VII^a) ;
 - gli ordini del giorno non attinenti alle materie trattate dai documenti nazionali.
- 9.2 Le votazioni sui documenti, in assenza di liste per l'elezione delle/i delegate/i, avvengono in modo palese.
- 9.3 In caso di documenti tra loro alternativi, l'elezione delle/i delegate/i avviene a scrutinio segreto ed è esaustiva anche delle votazioni sui documenti congressuali, salvo quanto previsto al successivo punto 11.4.

CAPITOLO X

MODALITA' DI VOTO DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI

- 10.1 Il voto sui materiali congressuali è obbligatorio in ogni assemblea di base.
- 10.2 Tutti i documenti congressuali devono essere sottoposti al voto nella loro stesura originaria.
- 10.3 Al termine dell'assemblea di base saranno registrati analiticamente i risultati delle votazioni sui testi licenziati dal Comitato Direttivo nazionale. Il Presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro 24 ore dalla chiusura dell'assemblea o dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, se il seggio rimane aperto anche successivamente alla chiusura dell'assemblea, copia del verbale, comprensivo dei voti espressi e dei nominativi delle/i delegate/i eletti, alla Categoria territoriale e alla Commissione di Garanzia territorialmente competente. Il riepilogo dei verbali dei Congressi territoriali (comprensivo dei voti espressi e dei nominativi delle/i delegate/i eletti) dovrà essere trasmesso entro 24 ore dalla loro conclusione, a cura della Commissione di Garanzia territoriale, alla Commissione regionale di riferimento e alla Commissione nazionale che provvederanno ad informare la Presidenza dei rispettivi Congressi.
- 10.4 Al solo scopo di monitorare l'intera fase congressuale, verrà messa a disposizione una procedura informatica che dovrà essere utilizzata per la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle assemblee di base, per l'archiviazione dei verbali, per la costituzione dell'anagrafe delle/i delegate/i e dei gruppi dirigenti. L'immissione dei dati, che si baserà esclusivamente sulla documentazione in possesso delle Commissioni di Garanzia, sarà curata, a seconda dei livelli, o dalle Commissioni stesse o, in accordo con le Commissioni, dalle Camere del Lavoro e dalle CGIL regionali. Per i Congressi nazionali sarà curata dalle Categorie nazionali.
- 10.5 In tutti i Congressi, a cominciare dalle assemblee di base, possono essere presentate e votate proposte emendative ai documenti varati dal Comitato Direttivo.
- 10.6 Ai livelli superiori delle assemblee di base, saranno discusse, esaminate e votate le proposte emendative ai documenti nazionali che: a) siano state approvate al Congresso dell'istanza di livello inferiore; b) non siano state approvate ma che abbiano ricevuto almeno il 25% dei voti favorevoli.
- Inoltre, saranno votate: 1) nuove proposte emendative, purché sottoscritte almeno il 3% dei delegati del Congresso interessato, presentate in sede congressuale e nel rispetto dei tempi approvati all'inizio del Congresso, su proposta della Presidenza; 2) nuove proposte elaborate nelle Commissioni incaricate di lavorare sui documenti.
- 10.7 Ai Congressi possono essere presentati ordini del giorno, purché non facciano riferimento a temi già trattati nei materiali congressuali. Su di essi l'apposita Commissione Politica esprimerà il proprio parere di ammissibilità e poi, se del caso, di merito.

- 10.8 L'ordine del giorno è sottoposto al voto del Congresso solo nel caso in cui la Commissione esprima parere contrario. In caso di parere favorevole della Commissione è considerato approvato e ne viene data comunicazione al Congresso.
- 10.9 Ai Congressi possono essere votati documenti specifici presentati dalle istanze previste dal presente Regolamento purché non attinenti a temi trattati nei documenti congressuali.
- 10.10 Eventuali documenti specifici delle Categorie approvati dai Comitati Direttivi Nazionali, potranno essere discussi nell'iter congressuale che segue le Assemblee di Base.

CAPITOLO XI

CRITERI E MODALITA' PER L'ELEZIONE DELLE/I DELEGATE/I, DEI COMITATI DIRETTIVI E DELLE ASSEMBLEE GENERALI

- 11.1 Il voto per eleggere le/i delegate/i alle istanze congressuali successive all'assemblea di base avviene, di norma, in modo palese.
- 11.2 Le modalità di votazione delle/i delegate/i sono disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 11.3 Un/a delegato/a già eletto non può essere candidato in altre assemblee di base.
- 11.4 Nel caso di presentazione di liste alternative a sostegno di uno o più documenti è automatico il voto segreto che diventa, altresì, esaustivo del voto sui documenti. Analoga prassi si segue anche nel caso in cui un solo documento non abbia una lista collegata. Il voto palese è possibile se i presentatori dei documenti presenti all'assemblea lo propongano alla stessa.
- 11.5 Nel caso di presentazione di liste sostenute dal 3% della platea complessiva di riferimento, al fine di garantire la trasparenza del dibattito politico ed il rapporto tra lo stesso e la scelta delle/i delegate/i, i presentatori della lista dovranno dichiarare il collegamento ad uno dei documenti congressuali, nel caso di documenti tra loro alternativi.
- 11.6 Nei Congressi di base le liste per l'elezione delle/i delegate/i possono prevedere un numero massimo di candidate/i pari al doppio di quanti dovranno essere elette/i per permettere l'eventuale recupero dei resti.
- 11.7 Le assemblee congressuali delle istanze diverse da quella di base, su proposta della Commissione Elettorale, e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, indicano la modalità del voto, di norma palese, per l'elezione delle/i delegate/i, al fine di rispettare il risultato congressuale delle assemblee di base.
- 11.8 Nelle elezioni delle/i delegate/i nelle istanze congressuali diverse da quelle di base, le liste possono contenere fino al doppio dei nominativi da eleggere, per consentire eventuali sostituzioni, in caso di impedimento, richieste da colui che deve essere sostituito.
- 11.9 Nei Congressi di base delle realtà aziendali o di enti con significativa presenza di lavoro a turni, in caso di ricorso al voto segreto, al fine di consentire una maggiore partecipazione al voto, è necessario tenere aperto il seggio elettorale ad ogni cambio dei turni previsti. Questo voto è esaustivo anche del voto sui documenti congressuali nazionali.
- 11.10 Nel caso di adozione del voto segreto, in strutture lavorative con distribuzione di orario particolarmente complessa, i seggi elettorali saranno aperti per il tempo indispensabile (massimo quattro ore) ogni qual volta si renda necessario per garantire alle/gli iscritte/i la massima partecipazione al voto. In presenza di eccezione o contestazione da parte dei rappresentanti di uno o più documenti congressuali, la Commissione di Garanzia congressuale territoriale verificherà l'effettiva condizione di organizzazione del lavoro ed il rispetto di quanto previsto dal successivo punto 11.13.
- 11.11 A fronte di particolari esigenze non riassorbibili entro i limiti temporali definiti al precedente punto 11.10 (ad es.: lavoro su più giorni; turni a scorrimento; lavorazioni a ciclo continuo; agricoltura; alimentazione; commercio; edilizia; sanità; spettacolo; trasporti) le Commissioni di Garanzia, verificate le effettive esigenze specifiche e nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 11.13, autorizzeranno diversi luoghi e limiti orari di apertura dei seggi. La Commissione di Garanzia Nazionale definisce le eventuali ipotesi di griglie orarie e giornaliero di massima attraverso le quali disciplinare i casi previsti nel presente punto 11.11 considerato quanto già previsto al punto 4.5.
- 11.12 Per i Congressi delle Leghe, laddove si ritenesse necessario, va prevista, previa

comunicazione alla Commissione di Garanzia congressuale territoriale, la possibilità di effettuare assemblee pregressuali decentrate che voteranno il/i documento/i congressuale/i. In questo caso il Congresso dello SPI può essere un Congresso di iscritte/i o di delegate/i elette/i nelle assemblee decentrate di Lega. Nel caso di adozione del voto segreto nelle assemblee di Lega SPI, i seggi resteranno aperti con modalità e tempi che garantiscano la massima partecipazione al voto, e comunque fino ad un massimo di 12 ore complessive su due giorni consecutivi. In presenza di eccezione o contestazione da parte dei rappresentanti di uno o più documenti congressuali, si pronuncerà la Commissione di Garanzia congressuale territoriale.

- 11.13 Nella composizione di seggi va garantita la presenza del pluralismo congressuale.
- 11.14 Tutte le liste per l'elezione delle/i delegate/i devono essere formate sulla base vincolante della norma antidiscriminatoria. Per garantire l'effettiva applicazione della norma stessa, nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere utilizzato il metodo dello scorrimento della lista.
- 11.15 Le liste, inoltre, dovranno tener conto dei pluralismi programmatici, della composizione professionale del luogo di lavoro, della platea di pensionate/i, nonché prevedere, in relazione alla reale consistenza del mercato del lavoro e degli iscritti, un'adeguata presenza di giovani e di migranti secondo quote percentuali che dovranno essere definite in occasione degli adempimenti di cui al punto 3.2, previo coordinamento a livello regionale. La norma antidiscriminatoria opera in modo trasversale alle diverse tipologie richiamate sopra.
- 11.16 La Presidenza dell'assemblea congressuale e la Commissione Elettorale opereranno per assicurare un equilibrato rapporto tra la composizione delle liste delle/i delegate/i e l'esito delle votazioni sui documenti. Nel caso di documenti alternativi le liste dovranno essere rappresentative e proporzionate al voto ottenuto dai rispettivi documenti.
- 11.17 La votazione di emendamenti nazionali non comporta alcun automatico riferimento alle liste dei delegati. Saranno la Presidenza dell'Assemblea Congressuale e la Commissione Elettorale che opereranno per assicurare anche un equilibrato rapporto tra la composizione delle liste delle/i delegate/i e l'esito della votazione; per tali ragioni la modalità di voto sugli emendamenti è palese.
- 11.18 In caso di parità nel voto sono eletti entrambi le/i candidate/i.
- 11.19 Nel caso di documenti complessivamente alternativi, la somma dei risultati del livello congressuale di base con l'elezione delle/i delegate/i che sostengono i diversi documenti determina le percentuali tra gli stessi. Tali percentuali saranno adottate in ciascuna istanza congressuale di livello superiore. Il rispetto della proporzionalità così ottenuta è assicurato attraverso l'attribuzione, a livello territoriale di categoria e confederale, delle/i delegate/i mancanti rispetto al totale derivante dalle percentuali ottenute dal voto sui documenti. Le/i delegate/i mancanti dovranno essere individuate/i in ordine decrescente, a partire dalle/i prime/i escluse/i delle rispettive liste presentate nelle assemblee di base della categoria interessata, e dovranno essere indicati a questo titolo.
- 11.20 I verbali dei Congressi, comprensivi dei voti espressi e dei nominativi delle/i delegate/i elette/i - devono essere trasmessi entro 24 ore alle Commissioni di Garanzia congressuale. Le Commissioni di Garanzia hanno il compito di vigilare sui criteri riassunti nel punto 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.19. Nei verbali sarà computato il numero dei voti sui documenti, tali risultati saranno trasmessi, assieme all'elenco delle/i delegate/i elette/i, entro 24 ore alle strutture ed alle Commissioni di Garanzie dei vari livelli.
- 11.21 In tutti i Congressi, sia confederali che di Categoria, la presenza delle/i lavoratrici/ori in produzione e delle/i pensionate/i non funzionarie/i, non può essere inferiore al 50%. Analoga percentuale deve essere garantita almeno nella formazione degli organismi delle Categorie territoriali e delle Camere del Lavoro.
- 11.22 Le modalità di votazione dei Comitati Direttivi e delle Assemblee generali sono disciplinate dallo Statuto e dal presente Regolamento ed avvengono a voto segreto. La presenza dello SPI negli organismi dirigenti confederali il 25% dei componenti l'organismo, in applicazione della norma approvata il 30 marzo 1995 dal Direttivo Nazionale della CGIL.
- 11.23 Ogni lista per l'elezione dei Comitati Direttivi e delle Assemblee generali dovrà essere formata in modo tale da garantire, anche con il criterio dello scorrimento delle/gli elette/i, il rispetto della norma antidiscriminatoria. Ogni lista dovrà, inoltre, essere formata in modo

tale da concorrere al rispetto delle presenze di cui al punto 11.14.

CAPITOLO XII SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI E DEI CONGRESSI

- 12.1 In apertura delle assemblee congressuali di base ed in tutti i Congressi si dovrà procedere alla elezione del Presidente che guiderà i lavori e ne garantirà il regolare svolgimento. A seconda delle dimensioni dell'assemblea congressuale o del Congresso sarà eletta una Presidenza che coadiuverà il Presidente.
- 12.2 Nelle assemblee di base il Presidente e/o la Presidenza svolgono anche funzioni di verifica poteri.
- 12.3 La Presidenza è tenuta a compilare in modo puntuale il verbale e a trasmetterlo tassativamente entro i termini previsti nei punti 10.3 e 11.20.
- 12.4 Su proposta del Presidente e/o della Presidenza, i Congressi delle strutture dovranno eleggere:
 - a) la Commissione Verifica poteri, ad esclusione delle assemblee di base;
 - b) la Commissione Politica, ad esclusione delle assemblee di base;
 - c) la Commissione Elettorale;
 - d) la Commissione per lo Statuto, ai livelli nei quali il Congresso è chiamato ad esprimersi.

CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 La Delibera regolamentare n° 7 rappresenta un vincolo per l'intera organizzazione. La sua puntuale osservazione è responsabilità dei Centri regolatori e rappresenta condizione di legittimità del percorso congressuale del livello interessato.
- 13.2 Con il Comitato Direttivo Cgil del giorno 31 maggio 2022 si è avviato il percorso congressuale. Da tale data, ad eccezione delle procedure già avviate e degli avvicendamenti determinati da scelte individuali o di rimozioni del mandato, le procedure per scadenza dei mandati sono sospese fino allo svolgimento dei Congressi di pertinenza.
- 13.3 Il rispetto del presente Regolamento è affidato alle Commissioni di Garanzia congressuale ai vari livelli.
- 13.4 Nel caso di rilevata violazione di norme del presente Regolamento, la Commissione di Garanzia Congressuale competente può invalidare il Congresso e prevederne la riconvocazione. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Direttivo della CGIL nella sessione del 31 maggio 2022.
- 13.5 Nel caso in cui si dovesse determinare un contesto di nuova emergenza sanitaria, dovuta ad una ripresa da contagi da Covid-19, il Comitato Direttivo nazionale della CGIL sarà convocato in seduta straordinaria, eventualmente anche in modalità da remoto, per definire modalità di svolgimento del percorso congressuale, in particolare su diritto di partecipazione, modalità di voto, rispetto della privacy e quant'altro necessario.